

Sentenza N. 221/2015
Fascicolo N. 254/2015
Cronolog. N. 2752/2015



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, dottoressa
Francesca Muscetta, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro nr. 254/15 R.G.L., promossa da:

Neulichedl Othmar, residente in Nova Levante, via Hagner 26/A,
rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Valenti, giusta delega in
calce al ricorso,

ricorrente



contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, INPS, in persona del
suo Presidente pro tempore, difeso e rappresentato dagli avvocati
Raimund Bauer e Lucia Orsingher, in forza di procura notarile rog.
Not. Paolo Castellini di Roma dd. 21.7.2015 n. 80974,

convenuto

In punto: - altre controversie in materia di previdenza obbl. --
causa assegnata a sentenza all'udienza del 3.12.2015 sulle
seguenti conclusioni:

per la parte ricorrente:

in via principale

I. accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza anche nel quantum debeatur, ove occorra anche pronuncia di annullamento

a) della nota dd. 4.6.2013, notificata in data 22.6.2013 con cui ha richiesto il versamento degli importi indicati, a titolo di contribuzioni e di relative sanzioni, quantificato in complessivi euro 890,10

b) dell'accertamento datato 23.12.2014 e notificato in data 7.2.2015 con cui l'INPS di Bolzano ha comunicato al ricorrente di avere proceduto a calcolare d'ufficio l'importo dei contributi asseritamente dovuti per l'anno 2007 alla gestione separata INPS di cui all'art. 2 comma 26 della legge 335/95;

nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto o successivo anche di data e estrami sconosciuti al ricorrente e conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente a titolo di contribuzione e sanzioni alla gestione separata INPS;

II in via subordinata: accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nelle due impugnate note per intervenuta prescrizione del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere;

III in via ulteriormente subordinata e gradata: annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero in subordine ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge;

in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge;



per la parte convenuta:

in via preliminare

accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità dell'avviso di pagamento per i motivi di cui sopra;

in via principale

rigettarsi, per i motivi sopra dedotti, tutte le domande istanze ed eccezioni di controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conferma integrale dell'avviso di addebito opposto, o della somma minore da accertarsi con espletanda CTU, con condanna del ricorrente al pagamento delle somme dovute a titolo di contributi e/o sanzioni e somme aggiuntive, da calcolarsi al momento del saldo, all'INPS e/o al Concessionario; rifusione di spese e competenze del presente grado di giudizio.

Motivi in fatto e in diritto

Con la presente controversia il ricorrente Neulichedl Othmar domanda l'accertamento della nullità ovvero l'annullamento dell'accertamento 321 2014 00017236 9200 datato 23.12.2014 con il quale l'INPS ha determinato i contributivo relativi alla gestione separata per l'anno 2007 nell'importo di euro 890,10 in via principale per infondatezza della pretesa contributiva dell'Istituto e, in via subordinata, per prescrizione.

Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione dell'INPS di inoppugnabilità per mancata opposizione dell'avviso di addebito n. 312 2014 0001723692000 sul rilievo che il ricorrente introducendo la controversia con ricorso ex art. 24 del d.l.s. 46/1999 e chiedendo l'accertamento della nullità dell'accertamento dell'INPS dd.



23.12.2014 che altro non è se non l'anzidetto avviso di addebito ha, per l'appunto, proposto opposizione avverso l'avviso di addebito medesimo.

E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, avendo il ricorrente introdotto al presente controversia con ricorso inoltrato in via telematica il 19.2.2015 e, quindi, entro il 40° giorno dalla notifica intervenuta in data 7.2.2015, tenuto conto che il mese di febbraio del corrente anno è stato di 28 giorni.

Va, infine disattesa l'eccezione dell'INPS di inammissibilità del deposito in via telematica del ricorso, sul rilievo che anche anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 27.6.2015 n. 83 il deposito in via telematica era consentito da un'autorizzazione ministeriale.



Ciò premesso, nel merito si osserva che, come risulta dalle difese dell'INPS, il menzionato avviso di addebito afferisce a contributi dell'anno 2007 della Gestione Separata di cui al comma 26 dell'art. 2 della Legge 335/1995 che l'INPS pretende per avere il ricorrente, dipendente dell'IPES ed iscritto in quanto tale alla Gestione ex INPDAP ed esercente l'attività libero professionale di architetto, versato a INARCASSA soltanto il contributo integrativo sul volume d'affari ai fini dell'IVA di cui all'art. 10 della legge n. 6/1981 e non anche i contributi soggettivi, rapportati al reddito di cui al precedente art. 9 della stessa legge.

La pretesa contributiva dell'INPS è destituita di fondamento.

A norma dell'art. 2 comma 26 della legge 335/1995 "a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".



Con disposizione di interpretazione autentica, avente in quanto tale efficacia retroattiva, l'art. 18 comma 12 del d.l. 98/2011, convertito nella legge 111/2011 ha poi stabilito che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti e cioè alle casse di previdenza di cui ai decreti ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Ora tenuto conto che la sopra trascritta disposizione di interpretazione autentica stabilisce con ampia dizione che sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Separata soltanto i soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo alle

casce di previdenza senza alcuna specificazione relativa al contributo soggettivo, deve ritenersi che non sono tenuti all'iscrizione presso la detta gestione e al versamento dei relativi contributi non solo coloro che abbiano versano i contributi soggettivi ma anche coloro che, come il ricorrente, abbiano versato il contributo integrativo.

Né potrebbe sostenersi che il rinvio operato dal comma 12 al comma 11 il quale menziona il contributo soggettivo (*“Per i soggetti già' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività' professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente”*.) deve intendersi quale rinvio al contributo soggettivo, dato che la disposizione di cui al comma 12 rinvia soltanto agli ^{enti} di cui al comma 11.



J

Ed, anzi, la circostanza che nel precedente comma 11 si fa menzione del contributo soggettivo, mentre il comma 11 fa generica menzione del “versamento contributivo” rafforza il convincimento che con tale ultima disposizione il legislatore abbia inteso fare riferimento a tutti i contributi e non al contributo soggettivo.

Se ne deve concludere che avendo fatto luogo al versamento dei contributi integrativi, il ricorrente non è tenuto al versamento dei contributi pretesi dall'INPS.

In accoglimento della domanda proposta dal ricorrente deve pertanto farsi luogo all'annullamento dell'impugnato avviso di addebito, con conseguente condanna dell'INPS, soccombente, al pagamento delle spese processuali del ricorrente, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

Il giudice del lavoro,



definitivamente pronunciando nella causa n. 254/2015 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 19.3.2015 da Neuchidl Othmar contro l'INPS in opposizione all'avviso di addebito n. 321 2014 00017236 92 000 così provvede:

annulla

l'impugnato avviso di addebito;

condanna

l'INPS al pagamento delle spese processuali dell'opponente che liquida nell'importo di euro 644,00 oltre al 15% per spese generali e ad iva e cap.

Bolzano, 3 dicembre 2015

Il cancelliere



Assistente Giudiziale R.2
Gen. ...
Micaela ...

Il giudice del lavoro

(dr. Francesca Muscetta)

Atto depositato in cancelleria addi 03.12.2015

Il cancellerie



Assistente Giudiziario 83
Gerichtsdienst 72
Michela Nicolli